

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00680/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Bruno Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, prot. n.-OMISSIS- dell'11.09.2020 del Comune di -OMISSIS-, per idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e parziale 50% di -OMISSIS-;

b) della determinazione S.O. Risorse Umane n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, con cui si è dato corso all'ammissione dei candidati con contestuale nomina della Commissione Esaminatrice;

- c) della Delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, di approvazione dello schema di accordo tra il Comune di -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami;
- d) della determinazione n. -OMISSIS-- S. O. Risorse Umane del 24.09.2020, del Comune di -OMISSIS-, con cui si è dato corso all'approvazione della graduatoria finale;
- e) della determinazione n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- S. O. Risorse Umane del 29.09.2020, del Comune di -OMISSIS-, con cui si è dato corso all'assunzione in servizio di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part - time 50%, profilo professionale di-OMISSIS- con decorrenza 1.10.2020;
- f) del verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice del 23.09.2020, del Comune di -OMISSIS-, privo di protocollo, con cui si dava corso all'espletamento di vere e proprie prove selettive; g) della comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 21.09.2020, ricevuta dal Comune di -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS- del 21.09.2020, proveniente dal-OMISSIS-;
- h) delle comunicazioni inoltrate dal Comune di -OMISSIS- alle amministrazioni detentrici della graduatoria da utilizzare, con cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo della stessa, la conoscenza della posizione del soggetto interessato, con relativa attestazione di aggiornamento in ordine alle assunzioni già effettuate;
- i) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- l'11 dicembre 2020:

- per l'annullamento: a) della determinazione S.O. Risorse Umane n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, nella parte in cui ammette la sig.ra -OMISSIS- alla procedura di assunzione b) in particolare del verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice del 23.09.2020, del Comune di -OMISSIS-, privo di protocollo, con cui si approvavano gli atti; c) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, di estremi ignoti, ma comunque ostativi all'accoglimento del ricorso ed in particolare di quelli con cui è stata svolta la verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla sig.ra -OMISSIS-.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-il 18 febbraio 2021:

- per l'annullamento a) della determinazione S.O. Risorse Umane n. -OMISSIS- del 23.09.2020, n. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, nella parte in cui ammette la sig.ra -OMISSIS- alla procedura di assunzione; b) per quanto di interesse, del verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice del 23.09.2020, del Comune di -OMISSIS-, privo di protocollo, con cui si approvavano gli atti; c) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, di estremi ignoti, ma comunque ostativi all'accoglimento del ricorso ed in particolare di quelli

con cui è stata svolta la verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla sig.ra -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, co.1, d.l. n. 137/2020;

Informate le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS- ha impugnato, per l'annullamento, gli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura di cui all'avviso pubblico di manifestazione di interesse n. -OMISSIS- dell'11 settembre 2020 del Comune di -OMISSIS-, riservato a idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti, ai fini della copertura di 2 posti a tempo indeterminato e parziale 50% di -OMISSIS-, in esito alla quale si è classificata in 3° posizione.

2. – L'amministrazione intimata avrebbe, in sintesi, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, illegittimamente obliterato le regole e le procedure previste per attingere a graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni mediante scorrimento.

2.1. – In particolare, con i primi due motivi, diretti a contestare la legittimità della posizione conseguita da -OMISSIS-, prima classificata, la ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 1, commi da 147 a 149 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a mente dei quali le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 “... sono utilizzabili sino al 30.09.2020 ...”, sul rilievo che “l'immissione in servizio della candidata controinteressata (-OMISSIS-) [...] ha avuto materiale decorrenza lavorativa a partire dall'1.10.2020” e, dall'altro, ha censurato l'eterogeneità, rispetto alla posizione richiesta con l'avviso pubblico, del profilo professionale oggetto del concorso nella cui graduatoria è inserita la controinteressata, riferito alla selezione di “-OMISSIS-”.

2.2. – Con il terzo motivo viene dedotto, relativamente al secondo classificato, -OMISSIS-, collocato nella graduatoria redatta in esito al concorso bandito dal comune di -OMISSIS- alla posizione n. 11, che non risulterebbe provato il requisito della conseguita occupazione da parte dei soggetti che nella predetta graduatoria lo precedono.

2.3. – I successivi motivi contengono censure rivolte a contestare altrettante fasi della complessiva sequenza procedimentale, cioè a dire, in particolare:

- la violazione dell'ordine dei criteri di scelta stabiliti dal regolamento per l'assunzione n. - OMISSIS-, avendo il comune resistente illegittimamente anteposto l'espletamento del colloquio all'applicazione degli altri criteri selettivi ivi indicati (motivo *sub* IV); - l'assegnazione di un voto unico collegiale, in luogo di un voto da parte di ciascun commissario, da far confluire, successivamente, in una media finale (motivo *sub* V); - la violazione della previsione di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime...”*, atteso che, nel caso di specie, la commissione risulta composta da soggetti tutti di appartenenza dell'amministrazione procedente i quali, per giunta, avrebbero reso la prevista dichiarazione di assenza di incompatibilità con modalità del tutto *“irrituali”*, cioè *“collegialmente”* (motivo *sub* VI); - le comunicazioni inoltrate da parte dell'amministrazione procedente a quelle detentrici delle singole graduatorie da scorrere, con cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime, giacché prive di protocollo meccanografico, in quanto apposto a penna, con ciò violandosi la regola che impone che l'accordo tra le PPAA debba intervenire, necessariamente, prima dell'utilizzazione della graduatoria stessa (motivo *sub* VII); - l'incompetenza della Giunta comunale nell'approvazione del regolamento per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti (motivo *sub* VIII); - la violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, non essendovi traccia, negli atti di indizione della procedura, del previo espletamento della prescritta mobilità volontaria, la quale avrebbe dovuto essere anteposta all'avvio di nuove procedure concorsuali e all'utilizzo di eventuali graduatorie ancora valide (motivo *sub* IX).

3. – Costitutosi in giudizio, il comune di -OMISSIS- ha concluso per la reiezione del gravame, siccome infondato. I primi due classificati hanno proposto ricorso incidentale, entrambi deducendo la mancanza di omogeneità, rispetto alla selezione pubblica avviata dal comune resistente, della graduatoria da cui è avvenuta l'estrazione della ricorrente, riferendosi questa alla copertura di n. -OMISSIS-a tempo indeterminato ma, tuttavia, pieno (e non parziale).

3.1. – Tutte le parti costituite, inoltre, sul presupposto che la controversia in esame involga questioni afferenti a diritti soggettivi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice del lavoro.

4. – Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2020, svoltasi con le modalità previste dall'art. 25, co. 1, d.l. n. 137/2020 è stato dato avviso di possibile definizione della controversia, trattenuta in decisione, con sentenza in forma semplificata.

5. – Non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione.

5.1. – La procedura selettiva indetta dal Comune di -OMISSIS-, infatti, assume natura concorsuale e come tale è attratta nella sfera di giurisdizione riservata al G.A., ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in tal senso v., da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. V, 11 febbraio 2021, n. 928).

5.1.1. – Sono ravvisabili, ad avviso del Collegio, i principali indici rivelatori individuati al riguardo in giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6041; Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4684; T.A.R. Catania, sez. II, 18 settembre 2020, n. 2234), atteso che la stessa si è articolata nella pubblicazione di un bando con la previsione di specifici requisiti, nella formazione di un elenco di ammessi ed esclusi, nella nomina di una commissione esaminatrice, nello svolgimento di un colloquio, nell'assegnazione di un punteggio (in relazione ai "titoli" e al colloquio orale, quest'ultimo espresso in trentesimi) e nella formazione di una graduatoria finale di merito in esito alla procedura selettiva, cui attingere secondo l'ordine di graduatoria.

6. – Ciò posto, va ora scrutinato il motivo escludente formulato da entrambi i ricorrenti in via incidentale, che si risolve nella negazione dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, incentrato sulla "disomogeneità" della posizione professionale richiesta dall'avviso pubblico rispetto a quella a cui si riferisce la graduatoria nella quale è inserita la -OMISSIS-.

6.1. – La censura non persuade il Collegio.

Non può ritenersi violato, nel caso di specie, il principio di equivalenza delle posizioni professionali, espressione diretta, nella specifica materia *de qua*, dei canoni generali di buon andamento, ragionevolezza ed efficacia dell'azione amministrativa, atteso che lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa, e cioè l'essere la stessa resa in regime di tempo pieno ovvero di tempo parziale, in presenza, quanto al resto, di un'identità assoluta di contenuti qualificanti la posizione – che è la medesima, cioè quella di [REDACTED] – non può assumere alcuna significativa valenza discrezionale, rilevando essa solo sul piano puramente "quantitativo" afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione di agente di P.M. a tempo pieno da quella a tempo parziale.

6.2. – Il ricorso incidentale è pertanto infondato e va respinto.

7. – Quanto al merito della controversia, è doveroso prendere le mosse, in assenza, peraltro, di alcuna graduazione dei motivi di gravame articolata da parte ricorrente, dallo scrutinio delle doglianze potenzialmente idonee a sortire l'effetto di travolgere l'intera procedura selettiva, siccome rivolte all'impugnazione, a monte, del regolamento per l'utilizzo delle graduatorie adottato dall'intimato ente comunale (*sub VIII*) e dell'avviso pubblico indetto in

applicazione dello stesso (*sub IX*), nonché, in seconda battuta, di quelle dirette a censurare la composizione e la legittimità dell'operato della commissione esaminatrice (*sub V e VI*).

7.1. – Esse si rivelano infondate.

7.1.1. – Non sussiste, anzitutto, la dedotta incompetenza della Giunta rispetto all'adozione del regolamento comunale per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti (motivo *sub VIII*), approvato con delibera n.-OMISSIS-. L'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, correttamente richiamato dalle avverse difese, prevede, infatti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, la competenza della Giunta per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ambito nel quale non pare dubbio rientri la regolamentazione concernente le modalità di alimentazione della dotazione organica di personale e, quindi, le procedure concorsuali a ciò deputate.

7.1.2. – Quanto all'omessa, previa attuazione della mobilità volontaria, così come invece previsto dall'art. 30 d.lgs n. 165/2001, che parte ricorrente assume violato con conseguente illegittimità dell'avversato avviso pubblico (motivo *sub IX*), la censura trascura di considerare che l'art. 3, c. 8 della legge n. 59/2019 dispone, per il triennio 2019-2021, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni *“possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*. Nessuna violazione di legge, pertanto, come correttamente rilevato dai controinteressati, appare configurabile.

7.1.3. – L'assunto della ricorrente sotteso al motivo *sub VI*, secondo cui è illegittima la nomina di soli membri interni all'Amministrazione procedente quali componenti della commissione esaminatrice, neppure coglie nel segno, posto che omette di considerare quanto stabilito, a proposito della composizione della commissione, dal regolamento approvato con la *cit.* deliberazione di G.C. n. -OMISSIS-, che, all'art. 3, prevede – in conformità al quadro normativo di riferimento (*cf.* artt. 9, c.2, D.P.R. n. 487/1994 e 35, c. 3, D.Lgs. n. 165/2001) – di *“nominare, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse, una commissione, composta da tre componenti interni e/o esterni che dovrà provvedere all'esame dei curricula e allo svolgimento del colloquio”*.

Sotto altro profilo trattasi di doglianza che, non essendo assistita dall'allegazione di alcun concreto e specifico profilo di pregiudizio direttamente riconducibile a siffatta composizione dell'organo, finisce per assumere, scollegata com'è dalla rappresentazione di una qualsivoglia lesività sostanziale dell'operato della commissione ai danni della ricorrente, a tutto concedere, una valenza puramente formalistica e strumentale.

7.1.4. – Del pari infondato si rivela il motivo *sub V*, che si appunta sull'assegnazione di un voto unico collegiale, in luogo di un voto da parte di ciascun commissario. Opina il Collegio

che, tenuto anche conto delle peculiarità proprie della procedura selettiva per cui è controversia, che interviene fra soggetti già valutati favorevolmente nell'ambito di altra analoga procedura concorsuale, debba escludersi l'esigibilità di un (così puntuale) obbligo di verbalizzazione del voto assegnato da ciascun commissario per l'espressione del proprio giudizio, viceversa invocabile in presenza di una norma o di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, nel caso di specie non ricavabile dall'avviso pubblico.

La lamentata mancanza di criteri definiti e predeterminati, in ordine al colloquio, tali da ingenerare un sindacato arbitrario, poi, risulta smentita *per tabulas*, se si considera quanto previsto dall'avviso pubblico (art. 5) e quanto stabilito nel verbale della commissione datato 23 settembre 2020, che rinvia, sul punto, a quello del precedente 9 settembre, di cui alla determina n. 1232 adottata in pari data. Ciò in conformità a quanto prescritto dall'art. 9, D.P.R. n. 483/1997, ove al terzo comma è statuito che *“La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Quanto, da ultimo, alla dedotta *“irritualità”* della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dai componenti della commissione di concorso, deve osservarsi che il mero carattere cumulativo di essa non ne inficia la piena valenza responsabilizzante, e ciò anche agli effetti penali richiamati dalla ricorrente, *“essendo essa univocamente riferibile, indipendentemente dalla forma (plurisoggettiva) assunta, a tutti i dichiaranti e, sul versante opposto, a tutti i candidati, all'uopo nominativamente elencati”* (in termini si v. Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2020, n. 796).

8. – Anche i restanti motivi di ricorso sono immeritevoli di accoglimento.

8.1. – Alcuna illegittimità risulta configurabile per aver il comune di ██████ disatteso il preteso ordine dei criteri di scelta individuati dall'art. 2 del regolamento di cui alla delibera giuntale n. -OMISSIS- per lo scorrimento della graduatoria di altri enti, non assumendo, come palesemente evincibile dal dato letterale, la predetta elencazione dei criteri di scelta dei candidati, un carattere gerarchico o necessariamente progressivo e vincolante per il comune procedente (motivo *sub* IV).

8.1.1. – La ricorrente deduce anche la *“palese violazione dei limiti imposti dal richiamato art. 1, c. 362 della Legge n. 145/2018, in quanto oltre alla verifica della validità temporale della graduatoria da utilizzare, si imponeva la verifica, con adeguata istruttoria accertativa, dell'avvenuta frequenza obbligatoria da parte dei soggetti interessati all'assunzione, ed inseriti nelle graduatorie da utilizzare, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione”*.

Il rilievo – che attiene soltanto alle graduatorie “*approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013*” (art.1, c. 362, lett. a, *cit.*) e che, pertanto, riguarda soltanto la prima classificata (collocata in una graduatoria del 2012), mentre non vale per il secondo controinteressato, il cui nominativo è stato attinto da una graduatoria definitiva del 2018 – non merita favorevole considerazione. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e il conseguente superamento dell’esame non si pone, infatti, come vorrebbe la ricorrente, quale condizione ineludibile per la validità della graduatoria e non integra, neppure, un requisito di partecipazione del candidato, da possedersi antecedentemente alla procedura selettiva, oggetto come tale di verifica in via preventiva dalla P.A. procedente, ponendosi, piuttosto, quale “*condizione per l’utilizzo della graduatoria e non per la sua validità*” (cfr. T.A.R. Bari, sez. I, 1 luglio 2020, n. 937) essendo questa, invece, prorogata di diritto dalla norma prima *cit.* (“*la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni [...]*”).

8.2. – La paventata lesione dell’art. 97 Cost. per non esservi stato preventivo accordo tra il Comune di -OMISSIS- e le amministrazioni detentrici delle singole graduatorie da utilizzare, di cui al motivo *sub VII*, non appare dimostrata in concreto dalla ricorrente, che si è limitata a contestare solamente la circostanza che il numero di protocollo delle richieste di autorizzazione alle altre PP.AA sia stato “*apposto a penna*”, senza comprovare o anche soltanto addurre elementi indizianti, tuttavia, nel senso che l’intesa tra le stesse sia intervenuta successivamente all’utilizzazione delle relative graduatorie concorsuali.

8.3. – L’infondatezza del motivo *sub I*, costruito sul presupposto che il 30 settembre 2020 sarebbe spirato il termine di utilizzabilità della graduatoria approvata dal Comune di Atrani, nella quale è collocata la prima classificata, emerge chiaramente *ex actis*, posto che il procedimento di utilizzo delle graduatorie si è concluso proprio il 30 settembre 2020, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che produce effetti (giuridici) costitutivi del rapporto di impiego e, dunque, nei termini di legge, a nulla rilevando (se non sul piano economico) la posteriore decorrenza della presa di servizio da parte dell’interessata.

8.4. – Sempre con riguardo alla prima classificata, la denunciata eterogeneità, rispetto alle posizioni richieste con l’avviso pubblico, del profilo professionale oggetto del concorso nella cui graduatoria è inserita, riferito alla selezione di “-OMISSIS-”, appare invero del tutto inconsistente, stante l’assoluta sovrapposibilità, per converso, dei profili professionali in esame (“-OMISSIS-”), salva l’aggiunta di un elemento di qualificazione (“-OMISSIS-”), peraltro in possesso dell’interessata che, certamente, non può valere ad escluderne l’equivalenza a suo svantaggio.

8.5. – Non merita accoglimento, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui, relativamente al secondo classificato, viene dedotto che non risulterebbe provato il requisito della conseguita occupazione da parte dei (n. 10) soggetti che lo precedono nella graduatoria di riferimento, non potendo in alcun modo attribuirsi rilevanza alla nota del 21 settembre 2020 prot. n. -OMISSIS-, comunicata dal Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in assenza di effettivo aggiornamento della graduatoria, con sottoscrizione di un mero “istruttore”.

Il profilo di illegittimità che parte ricorrente ritiene di poter cogliere nell'incompetenza del soggetto sottoscrittore della nota *cit.* risulta, ad avviso del Collegio, del tutto evanescente, ove si consideri il contenuto puramente informativo della nota, rientrante nell'ordinaria attività di collaborazione tra uffici pubblici e diretta a chiarire una mera situazione di fatto, senza spendita di alcun potere decisionale idoneo a impegnare verso l'esterno l'ente comunale (che, invece, ha condiviso la graduatoria con formale accordo approvato mediante delibera di Giunta municipale n. 220/2020).

9. – In conclusione, anche il ricorso principale merita di essere respinto.

10. – Le spese di lite, posta la reciproca soccombenza delle parti in controversia, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui ricorsi incidentali avanzati dai controinteressati, così dispone:

- respinge il ricorso principale;
- respinge i ricorsi incidentali proposti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.